

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Codice fiscale 92044970884

VIA MONGIBELLO 2

97100 RAGUSA RG

VERBALE DI ASSEMBLEA



L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di marzo alle ore 16.00, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea degli soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore);;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto Sociale, la Signora Noe' Silvia, la quale constata la piena validità dell'odierna assemblea, essendo presenti e sufficientemente informati sulle materie da trattare tutti i soci e chiama a fungere da segretario verbalizzante la Signora Distefano Francesca (segretaria e vice-Presidente), la quale accetta.

L'assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona della Signora Distefano Francesca.

Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente informa i presenti che il Consiglio Direttivo ha provveduto a stendere un nuovo Statuto in conformità a quanto contenuto nella D.Lgs. 117 per procedere successivamente a iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo Statuto predisposto si compone di n.16 pagine e verrà allegato al presente atto.

Il Presidente da lettura di tutti gli articoli che compongono lo Statuto e ne chiede l'approvazione all'assemblea all'uopo convocata.

L'assemblea, dopo discussione, approva lo Statuto dell'Associazione "AMICI DEI BAMBINI" e autorizza il Presidente Sig.ra Noe' Silvia a compiere tutte le pratiche e

SN
AD

formalità necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità obbligatoria per legge. Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Sul secondo punto all'o.d.g., nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Distefano Francesca

Francesca Distefano

Il Presidente

Sig.ra Noe' Silvia

Silvia Noe'

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Reggio Emilia

Registrato a Reggio Emilia *10/03/2022*

N. *276* *3*

Esatti Euro *360,00*

Firma su delega della Direttrice Provinciale
Cristina Frattini



ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI"

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata "Amici dei Bambini" con sede nel Comune di Ragusa in via Mongibello n. 2.

Successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione "Amici dei Bambini" sarà integrata dalle parole "ENTE DEL TERZO SETTORE", oppure all'acronimo "ETS".

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 3 - Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, laica, non confessionale e senza fine di lucro. Essa è improntata ai principi di esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche elettive.

2. Essa intende operare in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui all'art. 5, comma 1:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della leg-



ge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. L'Associazione per finanziare le proprie attività di interesse generale si avvarrà di attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Per il raggiungimento delle finalità, l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni ed enti a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con soggetti privati. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni recate dal

11
SM
FD

D.Lgs. 117/2017.

5. L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

6. L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente Statuto, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

TITOLO II

SOCI

ART. 4 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività di interesse generale e le finalità istituzionali dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

2. I soci si dividono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

4. Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

Handwritten signature and initials.

5. Possono altresì aderire all'Associazione con posizione di soci onorari, regolamentati con disposizioni specifiche dal presente Statuto, coloro che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio onorario può coesistere con quella di ordinario.

6. La qualifica di socio di acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione, la quale se accettata dal Consiglio Direttivo è comunicata al richiedente e annotata nel libro soci. L'eventuale deliberazione di rigetto va comunicata agli interessati, i quali entro sessanta giorni possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima occasione utile.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 5 - Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta, per i soci ordinari e fondatori, maggiori di età, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. I medesimi soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa possono essere eletti alle cariche previste dal presente Statuto.

3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone apposita richiesta scritta con evidenziazione dei motivi. L'Associazione vi provvederà nel termine di trenta giorni, consentendo anche l'acquisizione di copie a spese del

[Handwritten signature]

richiedente.

ART. 6 - Doveri

1. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci , che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione.
2. I soci devono pagare la quota associativa annuale nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

ART. 7 - Esclusione

1. La qualità di socio viene meno per:
 - a) causa di morte;
 - b) recesso;
 - c) morosità nel pagamento delle quote;
 - d) esclusione.
2. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già versata per l'anno di uscita.
3. L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato

11
01
20

dal socio all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo. Al socio escluso è concessa, in ogni caso, la possibilità di chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è composta da tutti i soci con diritto di voto.

I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e partecipano all'Assemblea mediante il legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile - e comunque in termine utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - per l'approvazione del bilancio di esercizio e dalla relazione di missione. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente.

3. La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o posta

PI
8/1
10

elettronica, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea si ritiene validamente costituita quando, anche in assenza di formale convocazione, siano rappresentati tutti i soci e sia presente l'intero Consiglio Direttivo e almeno un componente dell'Organo di controllo.

4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla nomina dell'Organo di controllo, nonché alla eventuale nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) stabilire gli eventuali compensi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione, nonché sulla eventuale devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge;
- g) approvare eventuali regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) deliberare sulla eventuale esclusione dei soci.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri soci. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e

Al
SU
AD

vota. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni di modifica dello Statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione sono valide se ottengono il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l'Assemblea.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

9. Vigè il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c..

10. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dai soci

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

b) nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;

Al
SM
FD

- d) deliberare sull'esclusione dei soci nei casi stabiliti dal presente Statuto;
- e) predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione, nonché il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- f) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- g) determinare l'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

8. Nel caso di cessazione di un componente esso è sostituito dal primo non eletto tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati non eletti, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito del-

Il
om
70

la cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo di tre, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per procedere alla nomina. Il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo degli altri consiglieri.

9. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 11 - Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

5. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Associazione può dotarsi di un Organo di controllo anche in forma monocratica.

Handwritten signature/initials.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale - nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione - sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo di

nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ar
SM
476

Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8. Salvo quanto previsto dal comma 3) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

9. L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

TITOLO IV

RISORSE

ART. 13 - Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che ad esso pervengono a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, di persone giuridiche e di enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione. Esso, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di

[Handwritten signature]
25/10/10

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro

Handwritten signature and initials.

il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 14 - Quote annuali

1. L'importo delle quote associative non è rivalutabile ed è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
2. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 15 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 16 - Entrate

1. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

Handwritten signature and initials:
A
SM
AD

- a) versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dai soci subentrati successivamente;
- b) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- c) ricavato da sottoscrizioni, da liberalità, da contribuzioni effettuate da terzi e da raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali nonché delle attività diverse di cui all'art. 3, comma 5.

TITOLO V

BILANCIO

ART. 17 - Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio e della relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno e comunque in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione di missione, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Handwritten signature/initials.

ART. 18 - Scioglimento

· In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero dell'Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

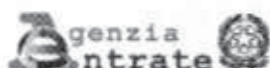
ART. 19 - Rinvio alle leggi

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e alle disposizioni in materia, con particolare riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Francesco Stefano
Elia Biscudello

Sev. Mor'



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014 / 13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO	B0306909606040322	8742895	Soldo delega	360 0 0
-----------------------	-------------------	---------	--------------	---------

DATA DEL VERSAMENTO	giorno 04	mes 03	anno 2022	ABI	03089	CAB	09606
---------------------	--------------	-----------	--------------	-----	-------	-----	-------

CONTRIBUTOR

CODICE FISCALE 9 2 0 4 4 9 7 0 8 8 4

rozprawy z powst. dymem papieros. o objętości większej

DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE AMICI DEI B

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, penitente, tutore o curatore fallimentare

active identification

DESTAQUE DE TRIBUTI

COORCE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

azione	codice	tratti corrente	esempi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		0000 2022	200,00	
ERARIO		1552		0000 2022	160,00	

ERARIO

1550

0000

2022

200.00

FRARIO

1552

0000

2022

180.00